

Approvato il Codice del Terzo settore: il volontariato sociale alla prova del riassetto.

Sintesi delle nuove norme a cura dell'Assessorato alle politiche sociali, alla salute e al volontariato.

Il 2 agosto u.s. è entrato in vigore il **Codice del Terzo settore**, approvato con il decreto legislativo n° 117/2017, il più corposo tra quelli emanati in attuazione della legge delega di riforma n° 106/2016. La completa attuazione non avverrà prima del prossimo anno, con l'emanazione di ulteriori decreti ministeriali. Saranno interessati i vari attori del Non profit.

Definizione del Terzo Settore.

Per Terzo settore si intende: «Ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

Novità per i soggetti del Terzo settore

Il **Codice del Terzo Settore** rappresenta il provvedimento più importante tra quelli previsti e sarà accompagnato da altri che riguardano la **Fondazione Italia sociale**, il **Servizio civile universale**, le nuove regole sul **5xMille** e l'**Impresa sociale**.

Viene ben inquadrato il rapporto del volontario con l'ente tramite il quale svolge attività di volontariato. Il Codice riconosce la facoltà di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendoli in apposito **registro nazionale dei volontari** se svolgono la loro attività in maniera non occasionale, cioè in maniera continuata e ripetuta. Il Codice precisa che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente/associazione/ONLUS di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolge il proprio volontariato.

Il Titolo III del Codice precisa che " il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di un ETS (Ente del Terzo Settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione

Non può essere ritenuto un volontario il dipendente o collaboratore dell'ente o un professionista con cui l'ente abbia in corso rapporti professionali retribuiti. L'attività del volontario si svolge in regime di esclusività.

Gli obiettivi della riforma.

Il Codice si prefigge di «sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali».

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore

E' uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base e consentirà pertanto a chiunque di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.

Il Registro Unico:

- è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
- è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione.
- comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore).

Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.

Le nuove norme per i soggetti del terzo settore.

Le nuove norme mirano a coniugare la maggiore trasparenza possibile a fronte di agevolazioni fiscali, semplificazioni e tutti i benefici previsti dalla legislazione di favore che è riservata esclusivamente agli ETS iscritti nel **Registro unico nazionale del Terzo settore**.

Per tale iscrizione si richiede un patrimonio minimo:

- di 15.000 euro per le associazioni
- di 30.000 euro per le fondazioni

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro.

Gli ETS sono coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali anche tramite accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali. Nel Codice del Terzo settore si trovano le norme che prescrivono il contenuto delle convenzioni tra PA (Pubblica Amministrazione) e ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Le convenzioni tra PA e ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) sono possibili solo se:

- ODV e APS sono iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore
- le condizioni, per la PA, sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

Bilanci e rendiconto.

Gli ETS **non commerciali** con entrate inferiori a 50.000 euro possono tenere solo un rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro hanno l'obbligo di **pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet** gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Oltre i 220.000 euro, gli ETS devono anche redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto finanziario, proventi, oneri, relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico.

Il concetto di **non commercialità** segue il principio generale per cui si considerano non commerciali quelle gratuite e le attività che sono svolte dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici.

Si stabiliscono nuove condizioni per la perdita del profilo di ente non commerciale.

Riforma del 5 per mille.

Sono previste nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell'importo minimo erogabile per:

- sostenere gli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore
- finanziare la ricerca scientifica e delle università
- finanziare la ricerca sanitaria
- sostenere le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
- sostenere le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) riconosciute dal CONI
- sostenere le attività di tutela del patrimonio artistico.

E' vietato utilizzare i fondi per spese di pubblicità connesse a campagne per il 5 per mille.

E' obbligatorio redigere un apposito rendiconto accompagnato da relazione illustrativa che descriva la destinazione e l'utilizzo delle somme ricevute e pubblicare sul proprio sito internet queste informazioni.